



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA n°68/2019

Il Capo del Circondario marittimo di Reggio Calabria:

VISTA l'ordinanza n°39/2015 in data 05/06/2015 della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina con cui venivano disciplinati i lavori di riqualificazione del litorale di Punta Pezzo e Santa Trada nel comune di Villa San Giovanni;

VISTA: la nota dell'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, prot. n. 16947 in data 30.04.2019, con la quale riferisce l'esistenza di una barriera soffolta, nello specchio acqueo a nord del molo di sottoflutto in località Croce Rossa del Comune di Villa San Giovanni, estesa per una lunghezza di circa 230 metri, una larghezza variabile tra i 10 e 15 metri, ad una distanza di circa 60 metri dalla battigia;

VISTO: il verbale di collaudo tecnico amministrativo redatto dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Sicilia e la Calabria in data 16/04/2019 dal quale, tra l'altro, si evince che i lavori in discorso sono stati ultimati in data 21/04/2016;

VISTO: il rapporto N.O.D.M. n. 143/2019 in data 16.04.2019 e la Relazione di servizio n°04/2019 in data 21/08/2019, relativo alla ricognizione dell'area interessata effettuata con l'ausilio della dipendente M/V CP 2097;

VISTA: l'ordinanza n°66/2019 in data 05/09/2019 di questa Capitaneria di Porto;

RITENUTO opportuno modificare la predetta ordinanza al fine di eliminare alcune imprecisioni contenute nella stessa;

CONSIDERATA: la necessità di regolamentare la navigazione e di salvaguardare la tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTA: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE UNA PICCOLA INSENATURA, A NORD DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO IN LOCALITA' "CROCE ROSSA" DEL COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI, INSISTE UNA BARRIERA SOFFOLTA **NON SEGNALATA** CHE SI ESTENDE PER UNA LUNGHEZZA DI CIRCA 230 METRI, AD UNA DISTANZA DI CIRCA 80 METRI DALLA BATTIGIA, DI LARGHEZZA VARIABILE TRA I 10 E 15 METRI CIRCA, DELIMITATA DAI PUNTI AVENTI LE SEGUENTI COORDINATE GEOGRAFICHE COME MEGLIO INDIVIDUATE NELL'ALLEGATO STRALCIO FOTOGRAFICO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA:

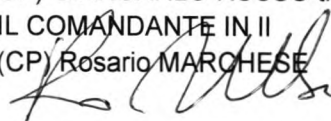
- | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|----------------------|
| 1. LAT. 38°13'43.64"N | - | LONG. 015°38'7.02"E | (Punto sud a terra) |
| 2. LAT. 38°13'44.00"N | - | LONG. 015°38'4.70"E | |
| 3. LAT. 38°13'47.90"N | - | LONG. 015°38'4.45"E | (punto centrale) |
| 4. LAT. 38°13'51.14"N | - | LONG. 015°38'5.74"E | |
| 5. LAT. 38°13'51.13"N | - | LONG. 015°38'7.01"E | (Punto nord a terra) |

ORDINA

- ART. 1 Le unità in navigazione dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai limiti esterni all'area interessata, prestando comunque particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
- ART. 2 Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 sono integrate con quelle contenute in altre ordinanze emanate dalla Capitaneria di porto di Reggio Calabria, relative a navigazione e attività ludico diportistiche, attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, attività subacquee a scopo ludico-diportistico e professionali, esercizio di attività in mare, tutela dell'ambiente marino.
- ART. 3 A garanzia della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita in mare, il Comune di Villa San Giovanni, nel cui territorio ricade la zona di mare interessata dalla barriera di cui al Rende Noto, dovrà provvedere ad avviare l'iter procedimentale previsto ai fini dell'installazione della opportuna segnaletica marittima da impiegare:
La stessa amministrazione comunale dovrà provvedere ad installare e mantenere, in siti terrestri ritenuti più idonei allo scopo, pertinente cartellonistica indicante il pericolo nautico evidenziato con la presente ordinanza. La segnaletica monitoria può inglobare eventuali prescrizioni interdittive relative alle aree a terra, se previste dalla stessa autorità comunale.
- ART. 4 Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ovvero illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, oltre che responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno nelle sanzioni previste:
a) dall'art. 53 del decreto legislativo n. 171 del 18.07.05, se alla condotta di unità da diporto;
b) dagli art. 1174 e/o 1231 del codice della navigazione negli altri casi.
- ART. 5 L'ordinanza n°66/2019 emanata da questa Capitaneria di Porto in data 05/09/2019 è abrogata.
- ART. 6 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che viene pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, attraverso gli organi di stampa, nonché l'inserimento alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.gov.it/reggio-calabria.

Reggio Calabria, li 17.09.2019.-

P. IL COMANDANTE
CA (CP) GIANCARLO RUSSO t.a.
IL COMANDANTE IN II
CV (CP) Rosario MARCHESE



COORDINATE SOFFOLTA

Legenda

PUNTO 4
38°13'51.14"N 15°38'5.74"E

PUNTO 5
38°13'51.13"N 15°38'7.01"E

PUNTO 3
38°13'47.90"N 15°38'4.45"E

PUNTO 2
38°13'44.00"N 15°38'4.70"E
38°13'43.64"N 15°38'7.02"E

PUNTO 1

Google Earth

